



10872-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

DISCIPLINARE
PROFESSIONISTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- FELICE MANNA - Presidente -
- SERGIO GORJAN - Consigliere -
- GIUSEPPE GRASSO - Rel. Consigliere -
- ANTONIO SCARPA - Consigliere -
- GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -

R.G.N. 24432/2016

Cron. 10872

Rep. C1

Ud. 30/01/2018

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24432-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 (omissis) che lo rappresenta e difende
 unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis)
 (omissis);

- **ricorrente** -

contro

2018 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, elettivamente domiciliato
 417 in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
 9R (omissis) , che lo rappresenta e difende
 unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis) ;

- **controricorrente** -

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CA MILANO, PROCURATORE
PRESSO TRIBUNALE MILANO;

- intimati -


avverso l'ordinanza n. ¹²⁾847/2016 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere GIUSEPPE
GRASSO;

udito l'Avvocato (omissis) difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) difensore del resistente
che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del
ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l'inammissibilità o per il rigetto, in subordine per
l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.



FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Milano, con ordinanza depositata l'11 luglio 2016, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal notaio (omissis) avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina notarile per la Lombardia, resa pubblica il 15 dicembre 2015, ridusse la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili da dieci a complessivi otto mesi, di cui sette mesi per la violazione del principio della personalità della prestazione e uno per la tardiva registrazione degli atti raccolti, confermando nel resto la statuizione reclamata.

In sintesi, per quel che qui rileva, la Commissione di disciplina aveva giudicato il notaio colpevole: a) di aver violato l'art. 47, comma 2 e 147, comma 1, lett. b), legge notarile, in relazione all'art. 36 del codice deontologico (capi 1 e 2, violazione del principio della personalità della prestazione per abnorme attività di stipula); b) di aver violato l'art. 147, comma 1, lett. a), legge notarile (capo 3, limitatamente all'intempestiva esecuzione delle formalità di trascrizione).

La Corte d'appello, giudicata manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità, sollevata dal professionista, dell'art. 147, lett. a) e b), legge notarile, in relazione all'art. 36 del codice deontologico, per la indeterminatezza delle condotte disciplinarmente rilevanti, con conseguente violazione del principio di legalità, per contrasto con gli artt. 3, 25, 117, comma 1, Cost., 7 e 8, CEDU e 1 protocollo addizionale, n. 1 e disattesa le eccezioni di giudicato e d'intempestività dell'azione disciplinare, ricostruì, in sintesi, nei termini che seguono la vicenda.

Era risultato accertato che il notaio (omissis) manteneva un <<gravissimo ed eccessivo carico di lavoro>>, che nell'anno 2014 lo aveva portato alla stipula di ben 3.489 atti a raccolta, con incrementi rispetto al passato considerati anomali per la loro

entità. Un tale carico aveva comportato la necessità di far luogo alla stipula, per altro, nella stessa giornata in città diverse, in media, di quasi sedici e, comunque, non meno di undici (considerando i sabati come lavorati) atti al giorno; il che, secondo calcoli presuntivi, tenendo conto di una velocità di lettura comprensibile per le parti dei documenti negoziali e dell'obbligo per il notaio di procedere a tutte le attività connesse alla stipula, ivi incluso il fondamentale compito d'indagare la volontà degli stipulanti, allo scopo di far sì che attraverso una corretta forma giuridica resti assicurata la serietà e certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico conseguito, rendeva evidente che il reclamante, a dispetto della discolpa proclamata, non aveva assicurato la personalità della prestazione.

Con la seconda incolpazione, in apprezzabile misura dipendente dall'eccessività del carico, concernente la violazione dell'art. 147, lett. a), legge notarile, in relazione all'art. 2671, comma 1, cod. civ., si era addebitato al (omissis) il <<notevole ritardo>> con il quale era solito far luogo alle trascrizioni, rivestendo, per contro, la tempestività un valore certo in termini di sicurezza dei traffici, prevenendo abusive trascrizioni col doloso concorso dell'alienante, così salvaguardando il risparmio delle famiglie. La condotta avveduta e diligente, inoltre, avrebbe contribuito a salvaguardare la tenuta del sistema assicurativo collettivo del Consiglio nazionale del notariato, gravato dai sinistri denunciati, a cagione della diffusa violazione della regola di condotta di cui detto. Nel merito, riferisce la Corte lombarda, che l'incombente, nel mese di luglio 2014, era stato adempiuto mediamente in cinque giorni, ma ad agosto dello stesso anno, in 21,7 giorni, a settembre, in 6,8 giorni, ad ottobre, in 6 giorni e a novembre, in 5,1 giorni. Nel 2015, in concomitanza con le dimissioni di una dipendente, si era registrato un incremento del ritardo assai allarmante, protrattosi



per svariati mesi (da gennaio ad aprile di quell'anno i giorni occorrenti erano risultati, in media, mai inferiori a 24,6 giorni). La circostanza che l'ultimo prolungato incremento potesse ricollegarsi in qualche misura alle dimissioni dell'impiegata viene considerata dal Giudice del reclamo circostanza non scriminante, quanto, piuttosto, sintomatica di <<una precaria organizzazione dello studio notarile>>.

Avverso la predetta statuizione l'interessato propone ricorso per cassazione, corredato da sette motivi di censura.

Il Consiglio Notarile del Distretto lombardo ha depositato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrative e allegato documenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente dedica il primo motivo, con il quale formalmente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 47, co. 2 e 147. co. 1, lett. a) e b), legge notarile, in riferimento all'art. 36 del codice deontologico e agli artt. 3, 25, 117, Cost., 7 e 8, CEDU, 1, protocollo addizionale n. 1 CEDU, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, alla riproposizione dell'eccezione d'incostituzionalità, rigettata, per manifesta infondatezza dalla Corte d'appello, nonché, alla parimenti disattesa eccezione di giudicato.

1.1. La questione è manifestamente infondata.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18/2003 (nello stesso senso, si veda la sentenza n. 234/2015), investita della legittimità costituzionale della sanzione massima della destituzione del notaio, colpito da determinate condanne penali, insegna, a proposito della individuazione normativa degli illeciti penali presupposti: <<Questi illeciti sono stati selezionati, nell'ambito della vasta area del diritto penale, individuando fatti che in linea astratta sono suscettibili di spezzare la fiducia che la



collettività ripone nel corretto esercizio delle pubbliche funzioni attribuite al notaio. L'astrattezza di un simile criterio, già temperato dalla rigorosa delimitazione delle ipotesi applicative, trova un rilevante correttivo nel giudizio dell'organo disciplinare, che infligge la destituzione, anche in conseguenza dei reati indicati dall'art. 159, comma 3, della legge n. 89 del 1913, soltanto se ciò è richiesto dal peculiare episodio della vita. Tale giudizio così è sottratto alla "molteplicità dei comportamenti possibili nell'area dello stesso illecito penale" (sentenza n. 16 del 1991) per essere riconsegnato alla dimensione individualizzante che è richiesta dal principio di uguaglianza. Il divieto che la disposizione impugnata oppone alla riabilitazione, pertanto, non può ritenersi manifestamente irragionevole a causa dell'automatismo legale che introduce, perché opera soltanto se si è ritenuta in concreto congrua, per i limitati casi oggetto di tipizzazione normativa, una sanzione disciplinare che comporta la definitiva destituzione del notaio. Si può soggiungere (...) che per la medesima ragione tale divieto non trova ostacoli nella consolidata interpretazione che la Corte dei diritti dell'uomo dà dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) poiché esso non è la conseguenza automatica di un fatto, cui la legge riconnette effetti lesivi del diritto della persona a svolgere un'attività professionale. La compressione di tale diritto deriva dal giudizio disciplinare, è la conseguenza di un'accertata incompatibilità tra la condotta e la professione, è impugnabile in sede giurisdizionale, ed è ritenuta dalla legge necessaria per preservare l'integrità della funzione notarile, che sarebbe compromessa ove i consociati potessero anche solo dubitare della affidabilità di chi è preposto a certificare gli atti con valore di pubblica fede>>.

Nonostante la non esatta corrispondenza con il posto quesito, non par dubbio che la interpretazione costituzionale

valorizzi la funzione, prima che integrativa, valoriale delle regole deontologiche, espressione, come più avanti si riprenderà, del sentire sociale interpretato dalla stessa categoria di appartenenza, che trova qualificato momento valutativo nel giudizio disciplinare.

Le S.U. (sent. n. 27996, 16/12/2013), affrontando la tematica in relazione alla materia disciplinare, sia pure forense, hanno spiegato che la questione risulta destituita di fondamento << alla luce della costante giurisprudenza di queste S.U.(v.,in/particolare, sent.nn.19042002, 10601/2005, 37/2007, 23020/2011), secondo cui il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti illeciti non conformi, ma solo quella dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice Deontologico Forense), lealtà e correttezza (art. 6 cod. cit.), (...) la cui violazione, da accertarsi secondo le concrete modalità del caso, dà luogo a procedimento disciplinare. (...) Nel caso di specie, dunque, correttamente il C.N.F., sulla scorta di un incensurabile apprezzamento dei fatti accertati e di adeguata valutazione degli stessi, alla stregua dei citati doveri di probità e correttezza professionale, ha confermato l'illiceità della condotta (...) , che, sebbene non pervenuta alla "consumazione", nel senso preteso dal ricorrente secondo un'improponibile accezione penalistica (richiedente la verifica di un "evento"), è stata ritenuta chiaramente finalizzata a realizzare un comportamento espressamente vietato dal citato codice deontologico (...)>>.

Plurime sono le decisioni dello stesso segno riguardanti, nello specifico, la responsabilità disciplinare dei notai. Una volta che risulti assicurato che l'inculpazione disciplinare sia riconducibile alle previsioni enucleate dall'art. 147 della legge notarile, non appare esigibile una costruzione strettamente tipica

degli illeciti, nel rispetto delle scelte discrezionali del legislatore (cfr. Sez. 6-3, n. 12995, 24/7/2012, Rv. 623417). Non è, infatti, dubbio che l'art. 147 della legge n. 89 del 1913 individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e determina la condotta sanzionabile in quanto idonea a compromettere l'interesse tutelato, condotta il cui contenuto, sebbene non tipizzato, è integrato dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; ne consegue, da un lato, che la norma menzionata è rispettosa del principio di legalità ex art. 25 Cost. (peraltro attinente alla sola materia penale), e dall'altro che la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto (Sez. 6-3, n. 4720, 23/3/2012, Rv. 622116); riferendosi, peraltro, a precetti extragiuridici, ovvero a regole interne alla categoria, e non ad atti normativi (Sez. 3, n. 3287, 15/2/2006, Rv. 587638). Si è soggiunto che <<l'art. 147, lett. a) L.N. prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni condotta, posta in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idonea a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si pone in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico (Cass. 2006/ 12113; 2003/ 10683). Pertanto deve escludersi che il verificarsi del clamore nella comunità, integri un elemento costitutivo di tale illecito e che, tanto meno, occorra la prova della sua esistenza>> (Sez. 6-3, n. 21203, 22/9/2011).



Assai di recente le S.U., hanno avuto modo di precisare che <<Esclusa la possibilità di applicare agli illeciti disciplinari, sic et simpliciter, i risultati interpretativi conseguiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia penale (l'unica relativamente alla quale il principio di legalità, previsto dall'art. 1 c.p., assume dignità costituzionale), resta cionondimeno da verificare quali siano i termini in cui il principio di legalità (e, con esso, di tassatività e determinatezza della fattispecie "incriminatrice") debba essere inteso nel settore oggetto di indagine. In una visione prospettica che riconduca a coerenza le norme di cui agli artt. 135, 136, 144 e 147 legge notarile - nell'ambito della novella adottata in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246, sicuramente ispirato ad una valorizzazione del principio di legalità - occorre una ricostruzione delle fattispecie che più che in chiave di tipicità ovvero di atipicità degli illeciti, crei una connessione diretta tra la previsione di condotte vietate e la disciplina delle sanzioni>> (sent. n. 25457, 26/10/2017).

Questa Sezione (n. 4206, 5/2/2016), dando continuità ai precedenti arresti, ha, fra l'altro, affermato: <<Occorre premettere che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, in tema di illeciti disciplinari previsti a carico di chi esercita la professione notarile, l'art. 147, lettera a), della legge notarile, prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera, all'interno della quale è punibile ogni comportamento, posto in essere sia nella vita pubblica che nella vita privata, idoneo a compromettere l'interesse tutelato, il che si verifica ogni volta che si ponga in essere una violazione dei principi di deontologia enucleabili dal comune sentire in un determinato momento storico (Cass., Sez. VI-3, 13 ottobre 2011, n. 21203; Cass., Sez. II, 21 gennaio 2014, n. 1170). Il citato art. 147, lettera a) - da intendersi quale norma di chiusura del sistema a fondamento del quale è posto il rapporto complesso ed articolato tra il notaio e



l'ordinamento statale - legittimamente configura come illecito disciplinare condotte che, ancorché non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio nonché il decorso e il prestigio della classe notarile, e ciò onde evitare che violazioni dei doveri anche gravi possano sfuggire alla sanzione disciplinare, essendo d'altra parte la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione affidate ad una clausola generale il cui significato è compreso dalla collettività in cui il giudice disciplinare opera. La norma menzionata - del tutto rispettosa del principio di legalità, anche in punto di previsione delle sanzioni applicabili (Cass., Sez. II, 28 agosto 2015, n. 17266), e quindi conforme ai parametri costituzionali evocati dal ricorrente - rimette agli organi di disciplina l'individuazione in concreto delle condotte che possano provocare discredito alla reputazione del singolo notaio e, per suo tramite, all'intera categoria professionale, essendo riservato al giudice un controllo di legittimità, rivolto a verificare la ragionevolezza della sussunzione nella clausola generale del fatto concreto (Cass., Sez. VI-3, 23 marzo 2012, n. 4720)>>.

In conclusione, può solo aggiungersi, ad ulteriore chiarimento e precisazione, che la natura, lo scopo, le ripercussioni della disposizione disciplinare, ponendosi in ambito estraneo al diritto penale, per scelta normalmente non censurabile del legislatore, pur sempre soggetta al principio di legalità ed imparzialità amministrativa, non trova limite rigido e invalicabile nel principio di tipicità, valevole, nella sua assolutezza, solo per il rimprovero penale. Nel caso in esame, peraltro la condotta vietata, non suscita dubbi di non previa conoscibilità, trovando la norma primaria più che soddisfacente integrazione nel puntuale codice deontologico, rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per la qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza: non può, infatti, non ribadirsi che lo strumento deontologico è frutto di un



potere di autodeterminazione normativa elaborato dalla stessa categoria professionale di appartenenza.

1.2. Quanto, poi, al preteso contrasto con la Carta europea dei diritti dell'uomo e l'art. 1 del Protocollo addizionale, e, quindi, dell'art. 117, Cost., deve osservarsi quanto appresso. Sgombrato il campo dal richiamo all'art. 1 del Protocollo, dedicato alla protezione della proprietà, non avente, quindi, attinenza con la materia oggetto d'esame, anche l'evocazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione non coglie nel segno. Gli argomenti spesi appalesano la non interferenza della regolamentazione dell'illecito disciplinare notarile con il principio valevole in materia d'imputazione penale *nulla poena sine lege*, inteso dal ricorrente in termini di stretta tipicità, di cui all'art. 7. Ancor meno pertinente deve ritenersi il richiamo dell'art. 8, posto a tutela delle libertà fondamentali (domicilio, corrispondenza), peraltro, con maggior incisività garantiti dalla Carta costituzionale, nonché alla riservatezza, che non appaiono in alcun modo neppur messi in pericolo dall'esercizio dell'azione disciplinare professionale.

A conferma di quanto sopra può essere utile richiamare, della Corte di Strasburgo, la decisione resa nella causa Varvara c. Italia - ricorso n. 17475/09 (sentenza 29.10.2013) - peraltro in relazione al ben più delicato settore penale -, la quale ha precisato <<per quanto chiara possa essere la formulazione di una norma legale, in qualunque sistema giuridico, compreso il diritto penale, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione giuridica. Sarà sempre necessario delucidare i punti dubbi e adattarsi alle mutate situazioni (...) La portata del concetto di prevedibilità dipende in gran parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dell'ambito interessato nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si contrappone al fatto che la persona interessata sia portata ad avvalersi di consigli illuminati per valutare, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che




possono derivare da un determinato atto. Questo vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dare prova di grande prudenza nell'esercizio del loro lavoro. Perciò ci si può aspettare che ~~F. Ric. 2015 n. 18052 sez. SU - ud. 23-05-2017 - 16- TER E -7A MPOLI -17~~ essi valutino con particolare attenzione i rischi che esso comporta (Pessino c. Francia, n. 40403/02, § 33, 10 ottobre 2006)>>.



2. Con il secondo motivo il notaio (omissis) lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 153, legge notarile, nonché dell'art. 24, Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. pen., in quanto, nonostante l'art. 153, cit., disponga che l'azione disciplinare debba essere promossa "senza indugio", il Consiglio aveva atteso oltre un anno prima di far luogo al predetto esercizio. Laddove, peraltro, si intenda accedere ad una interpretazione dell'art. 153, tale da frustrare il diritto di difesa, per il ricorrente, andrebbe sollevata questione di costituzionalità per contrasto con l'art. 24, Cost.

Manifestamente destituita di serio fondamento risulta il secondo profilo evidenziato con il motivo in esame: è del tutto evidente che il (omissis) non può pretendere di aver acquisito una sorta di salvacondotto, o, se si vuole, una condanna disciplinare per le condotte trasgressive future dellos tesso genere di quelle per le quali nel passato risulterebbe essere stato sanzionato. Come è di lettura immediata che l'invocazione del giudicato, a tal fine, non ha base giuridicamente apprezzabile.



2.1. La censura non merita di essere accolta.

La Corte locale, infatti, ha statuito conformemente alla consolidata interpretazione di legittimità, nel senso che i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, per cui deve escludersi che l'art. 153, comma 2, della legge n. 89 del 1913, nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la

decadenza o l'estinzione dell'azione per intempestività (da ultimo, Sez. 2, n. 9041, 5/5/2016, Rv. 639766; conf., n. 15963/011, Rv. 619138). Né il ricorrente ha specificato in cosa fosse consistito il preteso dedotto vulnus, o offerto elementi argomentativi pregnanti per rimeditare il condiviso orientamento.

3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, cod. civ., 36, codice deontologico, 47, co. 2 e 147, co. 1, lett. b), legge notarile, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Il ricorrente con la censura in esame contesta partitamente e radicalmente gli accertamenti di merito che avevano convinto la Corte d'appello a ritenere l'abnorme carico lavorativo e la spersonalizzazione della funzione.

Le critiche vengono mosse, pertanto, al rilievo concernente il numero di atti stipulati; le medie giornaliere affermate nell'ordinanza e l'ambito di attività dei propri collaboratori; i tempi di spostamento da un luogo all'altro nella stessa giornata. La critica sia avvale di una perizia di parte, depositata con il ricorso, che il (omissis) chiede venga utilizzata in questa sede.

4. Con il quarto ed il quinto motivo il professionista deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., 115, 116, 244 e segg., cod. proc. civ., 24, Cost., 47, co. 2 e 147, co. 1, lett. b), legge notarile e 36, codice deontologico, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Con i due motivi di cui sopra, osmotici fra loro, il (omissis) sviluppa analisi diretta a negare che la statuizione impugnata abbia fatto corretto uso delle regole sull'onere probatorio e di quelle poste a disciplina del vaglio probatorio, con la conseguente lesione del proprio diritto di difesa. In sintesi la

doglianza investe la scelta di non ammettere e non prendere in considerazione le prove offerte dall'incolpato, allo stesso tempo valorizzando elementi a carico tali da non potersi qualificare probatori, trattandosi, a parere del ricorrente, di presunzioni prive delle qualità inferenziali richieste dalla legge.

6. Le doglianze mosse con i motivi da 3 a 5, unitariamente scrutinabili, per ragioni di connessione, sono privi di fondamento.

6.1. In primo luogo val la pena chiarire che nonostante gli sforzi argomentativi di parte ricorrente la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge per mutare la natura della doglianza.

La evocazione delle norme regolanti l'onere probatorio, l'infrazione disciplinare addebitata, il principio di disponibilità e di valutazione delle prove (senza contare l'ingiustificato richiamo dell'art. 24, Cost.) perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata, sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente. In altri termini: non può lamentarsi la violazione di legge, ove la sussunzione operata dal giudice del merito, sulla base delle evidenze di causa, insindacabilmente apprezzate, non riporti alla regola assunta come violata.

Diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage del richiamo agli artt. 115 e 116, cod. proc. civ. Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi



per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleggi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Il ricorrente si perita di dimostrare l'erroneità dell'avversata decisione procedendo ad una minuziosa, quanto in questa sede inverificabile, contro-istruttoria, basandosi, oltre che su presunti lacerti del processo di merito, su un elaborato tecnico, predisposto al di fuori del contraddittorio, dopo l'esaurimento del giudizio di reclamo.

6.2. E' appena il caso di evidenziare che la documentazione prodotta con il ricorso, o addirittura con la memoria, non è scrutinabile, in quanto palesemente inammissibile per contrasto con il chiaro precetto dell'art. 372, comma 1, cod. proc. civ.: <<Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso e del controricorso>>.

6.3. Nel resto, a fronte di accertamenti disciplinari, che hanno dato luogo alle conclusioni sopra sunteggiate (imponente quantità di stipulazioni in luoghi diversi nel corso della stesa giornata, tali da non consentire neppure una serena lettura degli strumenti e, comunque, da impedire il fondamentale compito informativo e delucidativo affidato al notaio rogante), il ricorrente a lungo indugia in congetturali letture alternative dei fatti e adduce giustificazioni inconferenti (non avere procurato vizi formali degli atti redatti, aver ottenuto la certificazione ISO 9001).



Solo l'omesso esame di un "fatto" controverso e decisivo, dopo la riforma del 2012, può essere dedotto ai sensi del n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ. (pur dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi, che qui non ricorrono, di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).


6.4. Peraltro, le critiche, per un verso, ignorano che una volta accertato il fatto disciplinarmente censurabile (qui, il numero abnorme di atti redatti e la tardività abituale delle registrazioni), non può che spettare all'incolpato fornire la giustificazione, o, se si vuole, la spiegazione della condotta addebitatagli (Sez. 2, n. 8493, 27/4/2015 e Sez. 6-3, n. 28023, 21/12/2011, Rv. 620943 giudicando di fatti identici).

6.5. Inoltre, non può non ricordarsi che la prova per presunzioni costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluyente (Sez. 3, n. 4743, 4/3/2005, Rv. 580758).

6.6. Deve escludersi che la Corte d'appello abbia tratto illegittimamente, come si sostiene in ricorso, una presunzione da altra presunzione (*praesumptio de praesumptio*). Difatti, gli elementi posti a base del convincimento di anomala stipulazione quantitativa viene tratta da plurimi, univoci e accertati fatti: l'oggettività dell'abnorme quantitativo di stipulazioni, riscontrato con abitudine, nello stesso giorno, anche in città diverse; i tempi tecnici minimi, non solo per una lettura comprensibile, e non alla maggior velocità possibile per un addestrato lettore, indifferente alla comprensione da parte dell'ascoltatore, ma, soprattutto, tali da consentire al notaio di adempiere al compito di alta consulenza sul quale ci si già intrattenuti.

Solo per completezza deve soggiungersi che le scelte istruttorie di merito non sono censurabili in questa sede, emergendo, peraltro, che la invocata prova per testi era stata giudicata irrilevante, non essendo in grado, pur ove avesse dato l'esito sperato, di smentire la incolpazione. Il rilievo, poi, concernente la lettura dei repertori e la tipologia degli atti stipulati è privo di specificità, in quanto i documenti non sono nella disponibilità della Corte.

6.7. Infine, occorre soffermarsi sull'art. 47, comma 2, legge notarile. Il (omissis) enfatizza le implicazioni derivanti dalla modifica apportata alla disposizione con la legge n. 246/2006. Il testo originario disponeva: <<Spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto>>. A seguito della novella: <<Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto>>. Dal mutamento il ricorrente ha tratto il convincimento del non essere più necessaria la <<onnipresenza, fisica e permanente del Notaio>>; dovendosi abbandonare la visione vecchia e superata del <<neoformalismo procedimentale>>, in favore di una nuova figura e funzione



notarile, che non necessita più di un notaio che <<appare>>, ma che <<parla di sé (...) attraverso la qualità dei suoi atti che attesta anche la personalità della prestazione attraverso un'efficiente gestione della sua presenza>>.

Si tratta di un modello manageriale futuribile, allo stato contrastante con la legge, nel quale il notaio assegnerebbe la certificazione fideifacente e il ruolo di alto consulente dei contraenti, a un complesso organizzato aziendale, nel quale non sia prevista la sua presenza certificatoria, ma solo la sua supervisione.

Esula dal tema qui in esame chiedersi cosa resterebbe del ruolo che la tradizione giuridica italiana assegna al notaio, che, a questo punto non troverebbe giustificazione di ruolo; quel che la Corte reputa decisivo è che un tal modello non è vigente e non trova appiglio di sorta nella ricordata modifica.

Con la stessa, infatti, la legge, preso atto delle esigenze attuali di dare sfogo adeguato a traffici negoziali sempre più diffusi, ma sovente richiedenti strumenti sempre più complessi, permette al notaio, al quale resta attribuito il compito non delegabile di indagare la volontà delle parti, nel senso e al fine che si è già detto, senza rinunciare al ruolo fondamentale di direzione, al quale corrisponde la personale responsabilità, di essere collaborato da personale di fiducia nella compilazione dell'atto, che, tuttavia, si deve svolgere in sua presenza.

Non c'è spazio, dunque, per un ruolo in cui il notaio "non appaia", come vorrebbe il ricorrente, limitandosi ad una gestione mediata o indiretta dello studio; al contrario, "deve apparire", e non solo "parlare" con i propri atti, in quanto a lui, e non a non meglio individuati collaboratori, è affidato il sigillo dell'attestazione, facente fede a querela di falso e il compito di alta consulenza di cui s'è detto immediatamente sopra.

7. Con il sesto motivo viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell'art. 147, co. 1, lett. a), legge notarile, in

relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Negata, in primo luogo, la sussistenza di un termine perentorio di legge, tradotto numericamente in giorni, entro il quale il notaio deve procedere alla trascrizione degli atti, esclude il (omissis) che dalla propria condotta siano emerse situazioni di danno per le parti stipulanti, che siano state effettuate registrazioni dopo i trenta giorni, l'esistenza di una norma deontologica che imponga un certo termine, che ne sia derivato disdoro per la categoria professionale di appartenenza, e, infine, che si sia trattato di condotte abituali, e non invece, straordinarie, in quanto causate dalle repentine e non annunciate dimissioni di una impiegata addetta al settore, alle quali si era fatto, tuttavia, fronte nel più breve tempo possibile.

7.1. La censura va disattesa.

L'art. 2671, comma 1, cod. civ., dispone che <<Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato>>.

Senza necessità di tradurre in un termine quantificato in misure temporali predefinite, la disposizione impone che all'adempimento si faccia luogo il più presto possibile, quindi, senza andare oltre il tempo tecnico strettamente necessario, che, fermo restando gli spazi di apprezzamento discrezionale dell'autorità disciplinare, prima e del giudice del merito, dopo, quindi, non è immaginabile possa superare qualche giorno, esclusi i giorni festivi. Lo scopo è fin troppo ovvio: ridurre al minimo il rischio di fraudolente seconde alienazioni del venditore,



che, ove anteriormente trascritte, pregiudicherebbero il primo legittimo acquisto.

Il notaio ove, per eccesso di stipule e/o per una non adeguata organizzazione dello studio, violi non occasionalmente la prescrizione (secondo un giudizio discrezionale di merito) incorre nella ipotesi disciplinare. L'illecito in parola resta integrata per il solo fatto del non episodico od occasionale ritardo, senza che occorra accertare la verifica di un danno per le parti stipulanti.

L'ipotesi non va confusa con la trascrizione dopo i trenta giorni, la quale, anche se costituisce fatto isolato, espone il notaio a responsabilità civile, disciplinare e tributaria.

Sulla scorta degli accertamenti di merito è da escludere che il disservizio fosse dipeso da eventi occasionali e/o straordinari: la scarsa cura per una tempestiva trascrizione, infatti copre, come ha rilevato la Corte d'appello, un arco temporale significativo e, in ogni caso, specie tenuto conto dell'imponente massa di stipulazioni, l'organizzazione dello studio s'era dimostrata assai carente; a maggior ragione se la difficoltà fosse stata da attribuire, come assume il ricorrente, alle dimissioni di una sola impiegata.

8. Con il settimo ed ultimo motivo il ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 144, legge notarile, in relazione all'art. 360, n. 3; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non essere stata riconosciuta in favore del notaio l'attenuante speciale prevista dalla legge, alla quale avrebbe avuto diritto per una pluralità convergente di ragioni: soddisfazione della clientela, che, pertanto, nulla gli aveva addebitato; assenza di danno; assenza di una consolidata giurisprudenza disciplinare; buona fede; qualità personali e professionali.

8.1. Anche quest'ultimo motivo deve essere disatteso.



Trattasi, invero, di censura di merito, essendo riservato al giudizio insindacabile del giudice del merito individuare l'emergere di fatti riparatori o che attenuino la gravità della trasgressione, così da consigliare il riconoscimento delle circostanze attenuanti.

Peraltro, a fronte di una compiuta motivazione, il ricorrente contrappone presunte circostanze già prese in rassegna e disattese dalla Corte d'appello, quali: la soddisfazione della clientela, l'assenza di danno procurato, l'assenza di consolidata giurisprudenza disciplinare, la buona fede, le capacità professionali, la incensuratezza disciplinare. La critica viene riproposta aspecificamente, senza adeguatamente contrastare le affermazioni del provvedimento gravato.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese legali, nel rispetto del principio di soccombenza, possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controinteressato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato




pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

(Giuseppe Grasso)



Il Presidente

(Felice Manna)



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 07 MAG. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI